

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

**Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie da parte di STRUTTURA SPECIALISTICA PER LA
COMORBILITA' PSICHIATRICA DOPPIA DIAGNOSI RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE**
di cui al R.R. 10/2017e s.m.i.
ANNO 2024

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Bari, con sede legale in Bari, Lungomare Starita n°6 - C.F. 06534340721, rappresentata dal Direttore Generale f.f. – Avv. Luigi Fruscio, di seguito indicata come “Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari”, che opera per sé ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito indicata come “Committente”

E

La società/ente Phoenix soc. coop. Sociale per azioni con sede legale in S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800 – cap 70018 - Rutigliano (BA) , P.IVA 03800070728, titolare/gestore della Comunità/Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale “Workshop Phoenix” , di seguito indicata come “Erogatore”, con sede nel Comune di Rutigliano - S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800, iscrizione nel registro delle imprese di Bari, mail: comunita@gruppophoenix.eu , PEC: amministrazione@pec.gruppophoenix.eu, rappresentata dal legale rappresentante (**OMISSIS**) quale – consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., – dichiara di non essere stata condannata per reati che comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

PREMESSO CHE

- a) L’Erogatore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità
 - di essere Istituzionalmente Accreditato ad erogare prestazioni sanitarie, di Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale, dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. Puglia n. 10/2017 e s.m.i. per il correlato numero di posti letto classificati secondo la tipologia residenziale:
 - in virtù della DET. DIRIGENZIALE N.102 del 18/3/2024 con la quale la Regione Puglia ha conferito alla società/ente Phoenix soc. coop. Sociale per azioni, titolare della struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale “Workshop Phoenix” con sede nel Comune di di Rutigliano - S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800, ai sensi degli artt. 8 e 24 della L.R. Puglia n. 9/2017 e s.m.i., l’Autorizzazione all’esercizio e l’Accreditamento per i seguenti posti :
 - N. 12 p.l. di STRUTTURA **DOPPIA DIAGNOSI RESIDENZIALE**
 - N. 8 pp. di STRUTTURA **DOPPIA DIAGNOSI SEMIRESIDENZIALE**
- b) Con Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n.10 (avente ad oggetto “*Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno*) la Regione Puglia e ss.mm.ii. ha stabilito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture determinando anche il relativo fabbisogno di posti letto;
- c) Con Deliberazione di Giunta regionale 20 settembre 2022, n. 1293 e ss.mm.ii. la Regione Puglia ha approvato le tariffe di riferimento regionale per l’assistenza sociosanitaria in favore di soggetti affetti da dipendenze patologiche;
- d) L’Erogatore ha trasmesso al Committente la documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dal R.R. Puglia n. 10/2017e s.m.i., relativi a:
 - elenco nominativo del personale addetto distinto per qualifica professionale, ai sensi del R.R. Puglia n.

- 10/2017 e ss.mm.ii.;
- Carta dei Servizi;
 - Regolamento interno aziendale.
- e) L'Erogatore ha presentato dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta:
1. di non incorrere nelle cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9 commi 4 e 5 della L. R. Puglia 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.;
 2. di non incorrere nelle cause di decadenza dell'accreditamento di cui all'art. 26 comma 2 della L.R. Puglia 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. ivi, compreso la dichiarazione di non violare gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori;
 3. di non essere pendenti, nei confronti di coloro che hanno il potere di rappresentarla e/o gestirla, procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 4. di non aver versato essa struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
 5. di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata, su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovvero sia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
 6. di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimali previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 suscettibili di certificazione;
- f) Il Committente, nell'attuazione delle attività riabilitative realizzate nel proprio territorio di competenza, intende avvalersi della suddetta Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale "Workshop Phoenix", e pertanto il presente Accordo contrattuale ha validità annuale e comunque scadenza al 31/12/2024;
- g) Ai sensi dell'art. 35 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA, tali trattamenti Riabilitativi doppia diagnosi residenziali e semiresidenziali sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale in base alle tariffe stabilite dalla Deliberazione di Giunta regionale Puglia n.1293/2022;
- h) Il Committente provvede alla liquidazione di dette quote dopo i controlli delle rendicontazioni mensili ricevute dalla stessa Struttura.

RICHIAMATI

nella continuità della azione di programmazione e controllo della Regione Puglia in materia sanitaria:

- l'art. 6, commi 5° e 6° della Legge 23.12.94, n.724
- l'art. 2, comma 8° della Legge 28.12.95, n.549
- l'art. 1, comma 32° della Legge 23.12.96, n.662
- l'art. 32, comma 8° della Legge 27.12.97, n.449
- l'art. 72, comma 1° della Legge 23.12.98, n.448
- l'art. 8-quinquies e art. 8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- la Legge regionale 3 agosto 2006, n. 25;
- la Legge regionale 9 agosto 2006, n. 26;
- la Legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 del "*Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti*"
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017
- la Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 10;
- il Regolamento Regionale 6 marzo 2018, n. 5;
- la Deliberazione di Giunta regionale Puglia n. 1293/2022;
- la Deliberazione di Giunta regionale Puglia n. 1982/2023;
- la Deliberazione di Giunta regionale Puglia n. 949/2024;
- la Deliberazione di Giunta regionale Puglia n. 1198/2024;

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata;
- di quanto statuito nel D.P.C.M. 12/01/2017 (LEA) per cui i trattamenti riabilitativi residenziali e semiresidenziali erogati sono a totale carico del S.S.N.;

- della D.G.R. Puglia n. 1982/2023, con la quale sono state determinate le tariffe giornaliere per l'assistenza prestata dalla Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale, in possesso di autorizzazione all'esercizio e accreditamento, e con quota a totale carico del S.S.R., come di seguito rappresentato:

SETTING ASSISTENZIALE	TARIFFA REGIONALE PRO UTENTE/PRO DIE	QUOTA A CARICO DEL S.S.R.	IMPORTO A CARICO DEL S.S.R.
STRUTTURA DOPPIA DIAGNOSI RESIDENZIALE EX ART.11 R.R. PUGLIA N.10/2017	€ 166,44	100%	€ 166,44
STRUTTURA DOPPIA DIAGNOSI SEMIRESIDENZIALE EX ART.11 R.R. PUGLIA N.10/2017	€ 101,23	100%	€ 101,23

- della Deliberazione D.G. ASL Bari n. 2450 del 22/11/2024, avente ad oggetto "Dipartimento Dipendenze Patologiche – Deliberazioni della Giunta Regionale Puglia n.1982/2023, n.949/2024, n.1198/2024 - Rideterminazione del Fondo Unico Regionale di Remunerazione per l'acquisto delle prestazioni sanitarie dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. Puglia n.10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2024" e assegnazione del tetto massimo di spesa per il D.D.P. ASL Bari, annualità 2024 - Presa d'atto e adempimenti conseguenti. Atto immediatamente esecutivo.", il cui contenuto l'Erogatore dichiara di conoscere ed approvare;

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI STIPULA QUANTO SEGUE

il presente contratto per adesione, con validità per l'anno 2024, destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni di Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale in favore di cittadini residenti in Puglia iscritti al S.S.N., con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda ASL.

ART. 1

Valore delle premesse e degli allegati Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

- Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- Il Committente, sulla base del fabbisogno regionale per i posti letto di Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i e del fondo unico di remunerazione regionale approvato con D.G.R. Puglia n. 949 del 4 luglio 2024 da destinare all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle Strutture doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale private, sulla base del fondo unico di remunerazione aziendale riveniente dal predetto fondo unico regionale, sulla base dei posti letto di Strutture doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale accreditate insistenti nel territorio della ASL Bari, in considerazione dell'analisi dei dati relativi al fabbisogno di prestazioni sanitarie di Strutture doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale nel proprio ambito territoriale e della domanda di prestazioni doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale espressa da parte degli assistiti delle altre AA.SS.LL della Puglia elaborata dalla struttura aziendale, della disciplina regionale in materia di individuazione e qualificazione delle prestazioni terapeutico-riabilitative in doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), così come disposto dalla D.G.R. Puglia n. 1293/2022, assegna all'Erogatore, e si impegna ad acquistare per l'anno 2024 il pacchetto di prestazioni individuate per tipologia e numero costituente il Piano delle Prestazioni, così meglio esposto:

	SETTING ASSISTENZIALE	NUMERO POSTI LETTO ACCREDITATI DA CONTRATTUALIZZARE	TETTO DI SPESA COMPLESSIVO
A	STRUTTURA DOPPIA DIAGNOSI RESIDENZIALE EX ART.11 R.R. PUGLIA N.10/2017	per n. 12 posti letto STRUTTURA DOPPIA DIAGNOSI RESIDENZIALE corrispondente a n. 4380 max giornate annue (n. posti letto x 365 gg.)	€.729.007,20 (n. 12 posti letto x 365 gg. x € 166,44)
B	STRUTTURA DOPPIA DIAGNOSI SEMIRESIDENZIALE EX ART.11 R.R. PUGLIA N.10/2017	per n. 8 posti STRUTTURA DOPPIA DIAGNOSI SEMIRESIDENZIALE corrispondente a n. 4380 max giornate annue (n. posti letto x 365 gg.)	€.295.591,60 (n. 8 posti x 365 gg. x € 101,23)

3. Il pacchetto delle prestazioni sanitarie da acquistare annualmente per l'anno 2024, calcolato tenuto conto della quota a carico della A.S.L. come da D.G.R. Puglia n. 1293/2022, per la somma complessiva di €1.024.598,80= (rigo A+ rigo B), costituisce per l'Erogatore il tetto di spesa invalicabile di remunerazione, così come dettagliato nel prospetto di cui sopra.

4. Il tetto di spesa complessivo (rigo A + rigo B) rappresenta il limite massimo di spesa (tetto invalicabile di remunerazione) e costituisce per l'Erogatore un tetto unico (senza alcuna distinzione tra il tetto per pazienti residenti nella A.S.L. e pazienti residenti nelle altre AA.SS.LL. della Regione Puglia).

5. In ottemperanza all'art. 3 della L.R. Puglia 24 settembre 2010, n. 12, nessun importo è riconosciuto a carico del Servizio Sanitario Regionale per prestazioni erogate al di fuori del tetto di spesa assegnato.

6. In presenza di posti letto autorizzati all'esercizio in eccedenza rispetto al numero di posti letto accreditati è facoltà dell'erogatore occupare i predetti posti con pazienti solventi.

ART. 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione del presente contratto è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del presente contratto, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Erogatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni, anche regolamentari, in vigore di cui l'Erogatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ART. 3

Destinatari dei servizi assistenziali erogati dalla STRUTTURA DOPPIA DIAGNOSI RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

1. La struttura riabilitativa gestita dall'Erogatore si colloca nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti, in linea con le previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del paragrafo B – "PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE" della D.G.R. Puglia n. 1198/2024, in integrazione e sostituzione alle pregresse ex lettere e) ed f) del paragrafo B – "PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE" di cui alla D.G.R. Puglia n. 949 del 04/07/2024, anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.

2. Gli utenti di tali strutture possono essere sottoposti a trattamenti farmacologici specifici per la loro dipendenza ed i problemi ad essa correlati. Il programma terapeutico e di riabilitazione, se necessario, può essere esteso al nucleo familiare.

3. L'Erogatore assicura prestazioni sanitarie, per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, comprese nelle funzioni istituzionalmente accreditate e rientranti nell'ambito dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal presente accordo, secondo le quantità e le tipologie stabilite.

4. L'erogazione delle prestazioni sanitarie non può prescindere dagli standard previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e ss.mm.ii..

ART. 4**Finalità ed obiettivi**

1. L'organizzazione della Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale gestita dall'Erogatore deve garantire alle persone ospiti:
 - a) il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità, delle convinzioni religiose e delle abitudini quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo permettendo agli ospiti di personalizzare l'ambiente con suppellettili e arredi propri;
 - b) la socializzazione, all'interno della Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale, anche con l'apporto e l'utilizzazione di altri servizi, delle associazioni di volontariato e degli altri organismi associativi esistenti nel territorio;
 - c) la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al piano di recupero, anche attraverso forme di collaborazione diretta con gli operatori, coinvolgendo anche le organizzazioni di volontariato e coloro che, anche al di fuori dei rapporti di parentela, intrattengono con l'ospite relazioni di carattere affettivo;
2. gli ospiti della Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale possono recarsi all'esterno della struttura se le condizioni psicofisiche lo consentano e sia assicurato, se necessario, l'accompagnamento da parte di familiari, amici, conoscenti, obiettori di coscienza, volontari ovvero di operatori della Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale. Nella Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale "Workshop Phoenix" sono ospitate esclusivamente persone in possesso della residenza in uno dei Comuni della Regione Puglia secondo le modalità di accesso alla struttura di cui al successivo art. 11.

ART. 5**Durata ed opzioni**

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua avvenuta sottoscrizione, ha durata annuale, comunque con scadenza al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione, viene trasmesso dal Committente alla Regione Puglia –Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.
2. Alla scadenza annuale (31/12) gli utenti rimarranno comunque in assistenza alle condizioni in atto, finché il Committente non avrà provveduto eventualmente a riconvocare la società/ente sottoscrittore del presente contratto al fine di una nuova contrattualizzazione.

ART. 6**Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico dell'Erogatore per la Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale "Workshop Phoenix", intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'Erogatore per la Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale "Workshop Phoenix" garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla normativa regionale di riferimento in tema di prestazioni sanitarie ed al Regolamento interno di gestione, ed alle specifiche indicate nel presente atto. In ogni caso l'Erogatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Erogatore, intendendosi in ogni caso remunerati con le tariffe di riferimento regionale. L'Erogatore per la

Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale “Workshop Phoenix” non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente, assumendosene la medesima ogni relativa alea.

5. L’Erogatore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L’Erogatore si obbliga a consentire al Committente, attraverso il personale all’uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare tali verifiche potranno riguardare:

- a. l’osservanza delle disposizioni contenute nel R.R. Puglia n.10/2017 s.m.i. e/o cogenti in materia, anche per quanto attiene il personale in organico;
- b. lo stato di pulizia dei locali anche attraverso l’utilizzo di specifiche attrezzature;
- c. l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;
- d. la qualità dei pasti erogati.

ART. 7

Obbligazioni specifiche per l’Erogatore
--

1. L’Erogatore privato accreditato si obbliga:

- a. a gestire direttamente l’attività sanitaria oggetto del presente contratto ai sensi della L.R. Puglia n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. Puglia n. 10/2017.
- b. a sollevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- c. a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle amministrazioni utilizzatrici, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;
- d. nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate sia dalla ASL sia dalla Regione purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto contrattuale.
- e. a comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti istituzionali e/o delle Autorità competenti per irregolarità di servizio contestate, sospensione e/o revoca dell’autorizzazione all’esercizio e/o dell’accreditamento connesso al presente accordo, nonché le variazioni autonome della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili, modifiche dei dati relativi alla notifica delle comunicazioni mail/PEC.
- f. a garantire la presenza di personale 24 ore su 24 ore per tutto l’anno, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
- g. a mantenere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. Puglia n.10/2017.
- h. ad eseguire le prestazioni sanitarie avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale individuati dalla normativa vigente, come da R.R. Puglia n. 10/2017(compreso quello dei servizi esternalizzati).
- i. ad avvalersi di personale avente i necessari requisiti professionali, nei cui confronti, se dipendente, si impegna ad applicare una disciplina contrattuale collettiva attinente alla materia -sanitaria e comunque rispettosa delle norme, principi e criteri vigenti in materia di diritto del lavoro, a verificare il rispetto di tale applicazione anche mediante acquisizione trimestrale del DURC che dovrà essere esibito, a richiesta, ai competenti uffici della ASL.
- j. a comunicare al Dipartimento Dipendenze Patologiche l’organico complessivo della Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale, distinguendo i nominativi degli operatori dedicati per il presente Accordo, qualora l’accordo contrattuale non comprenda tutti i posti letto accreditati dalla Regione Puglia.
- k. all’utilizzo costante del personale dichiarato ed operativo nella struttura; l’accertata violazione di tale norma comporta l’automatica sospensione del presente Accordo. Qualsiasi modifica dell’organigramma dovrà essere comunicata formalmente al Committente.
- l. ad una corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli assistenziali resi in forma scritta, forniti agli operatori e inseriti nella documentazione della residenza;
- m. a consegnare ad ogni utente o suo congiunto o tutore responsabile del ricovero la Carta dei Servizi della struttura, avendo cura di acquisire la firma per ricevuta dell’avvenuta consegna.

- n. quale intestatario del rapporto contrattuale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata, garantisce che le stesse vengono prestate sotto il controllo diretto del Responsabile Sanitario della struttura, con esclusione di qualsiasi forma di diverso esercizio delle stesse.
- o. a consentire l'accesso del volontariato e delle associazioni di tutela per specifiche attività integrative, in conformità alla normativa regionale vigente.
- p. a redigere e mantenere aggiornate le cartelle cliniche e i piani di intervento dei pazienti.
- q. ove la Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale "Workshop Phoenix" sia autorizzata per un numero di posti letto superiore rispetto al numero dei posti accreditati e a quello definito nel presente contratto, e quindi ospiti soggetti privatamente nei posti letto non oggetto del presente Accordo, l'Erogatore si obbliga a garantire che i servizi comuni della struttura, dal punto di vista strutturale, tecnologico ed organizzativo, siano adeguati al numero di posti letto contrattualizzati e comunque al numero totale dei posti oggetto del provvedimento di autorizzazione all'esercizio.
2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'automatica sospensione e risoluzione del presente Accordo con le modalità previste dal successivo articolo 19 e la comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza ai sensi delle disposizioni della L.R. Puglia n. 9/2017 e s.m.i.

ART. 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Erogatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare s'impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii.
2. L'Erogatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui al precedente comma del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto medesimo.
3. L'Erogatore è in ogni caso tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in attuazione di quanto previsto dalla Legge 12/06/1990, n. 146 e s.m.i.
4. L'Erogatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 L.R. Puglia n. 9/2017 e s.m.i., pena la revoca dell'accreditamento e conseguente risoluzione del presente accordo contrattuale, e ai sensi dell'art. 9, comma 5 lett. f) L.R. n. 9/2017 e s.m.i., pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, al rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.

ART. 9

Obblighi in materia di Sanità elettronica e flussi informativi

1. L'Erogatore, ai sensi dell'art. 39 della L.R. Puglia n. 4/2010, è obbligato a conferire i dati necessari per il funzionamento dei sistemi informativi nazionali e dei sistemi informativi regionali di cui alla Deliberazione della Giunta regionale Puglia 22 dicembre 2006, n. 2005 ed all'art. 1 della L.R. Puglia n. 16/2011, secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.
2. L'Erogatore è, altresì, obbligato al rispetto della normativa a carattere nazionale e regionale contenente obblighi e adempimenti in materia di sanità elettronica, flussi informativi e ad osservare le modalità procedurali e tecniche stabilite in materia anche dalla Regione Puglia e/o dal Committente, per assicurare
 - il collegamento funzionale tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale.
 - la regolare trasmissione di tutti i dati corrispondenti richiesti e/o necessari per il monitoraggio continuo e permanente, e relativi al servizio oggetto del presente contratto, alle prestazioni rese, all'utenza in carico, su supporti e nei formati digitali e/o telematici previsti, con le cadenze, modalità ed entro le scadenze statuite.
3. Il mancato rispetto o le irregolarità degli obblighi derivanti dal presente articolo da parte dell'Erogatore comporta la formale contestazione a cura del Committente e l'attivazione delle procedure di salvaguardia e di tutela del caso.

ART. 10**Obblighi e adempimenti della Azienda Sanitaria Locale**

La Azienda ASL Bari, in qualità di Committente, è tenuta a:

- a. eseguire la verifica tecnico-sanitaria e di appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni addebitate, con cadenza trimestrale (D.G.R. Puglia n.1491/2010 e s.m.i.);
- b. verificare annualmente i requisiti organizzativi atti a garantire i livelli e le modalità di assistenza previsti del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. con la garanzia dell'effettiva presenza, nei turni, del personale ivi indicato;
- c. verificare il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;
- d. comunicare all'Erogatore nel più breve tempo possibile:
 - l'evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti ed eventuali altre osservazioni;
 - eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali anomalie si reiterino nel tempo;
- e. eseguire i pagamenti con le modalità di cui al successivo art. 15;

ART. 11**Modalità di accesso nella struttura, permanenza e dimissioni**

1. Le procedure di ammissione e dimissione sono effettuate nel rispetto del R.R. Puglia n. 10/2017 e s.m.i.
2. L'inserimento degli assistiti nella Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale contrattualizzata avviene
 - in attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato, ai sensi dell'art.122 del D.P.R. 309/1990, elaborato e proposto dal D.D.P./Ser.D territoriale che valuta e prende in carico il paziente;
 - previa autorizzazione, a cura del Dipartimento di Dipendenze Patologiche ASL Bari, all'ospitalità/frequenza nella Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale contrattualizzata, appropriata ai fini del programma terapeutico-riabilitativo individualizzato redatto, e alla relativa spesa;
 - in linea con le previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del paragrafo B – "PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE" della D.G.R. Puglia n. 1198/2024, in integrazione e sostituzione alle lettere e) ed f) del paragrafo B – "PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE" di cui alla D.G.R. Puglia n. 949 del 04/07/2024, anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di *management* intensivo e specialistico.
3. L'inserimento nella Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale contrattualizzata è subordinato all'assenso dell'utente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si richiede il rispetto;
4. Per ciascun assistito inserito nella Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale contrattualizzata, questa provvede, congiuntamente al personale del Ser.D. di appartenenza, a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica dell'utente, a favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell'utente, attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di un'attività lavorativa.
5. In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Ser.D. anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero ed il reinserimento sociale del soggetto.
6. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura, di norma non superiore a 18 mesi, ma che potrebbe essere prolungato in funzione del progetto terapeutico riabilitativo concordato con il Ser.D. competente. Nello svolgimento dei progetti, la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.
7. Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun progetto, i responsabili della sede operativa e quelli del Ser.D. di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere protratto per un periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.
8. Le dimissioni degli assistiti possono essere decise, oltretutto volontariamente dagli stessi, dal D.D.P./Ser.D. di appartenenza che ha proposto il ricovero o direttamente dalla struttura, in accordo con D.D.P./Ser.D. di appartenenza, in presenza di una o più sottoelencate condizioni:
 - accertata impossibilità del rispetto, da parte dell'assistito, alla vita comunitaria;
 - accertata impossibilità alla proficua prosecuzione del percorso terapeutico-riabilitativo individualizzato;

- al termine del percorso terapeutico-riabilitativo individualizzato.

9. In caso di dimissioni o di eventuali improvvisi allontanamenti/interruzioni volontarie dell'assistito ospite, la Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale trasmetterà immediata comunicazione formale al competente D.D.P./Ser.D. proponente e contestualmente al D.D.P. ASL Bari che ha autorizzato l'inserimento, ove non coincidente.

ART. 12

Trasformazioni e trasferimenti

L'Erogatore accetta che:

- a. l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; non è consentito il subentro di terzi nel presente contratto in quanto il presente contratto è a carattere personale
- b. ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'Erogatore deve essere previamente autorizzato dalla Regione, di conseguenza il presente accordo contrattuale si risolverà di diritto.

ART. 13

Mantenimento posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette

1. La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa di cui alla D.G.R. Puglia n. 1293/2022 e ss.mm.ii. La tariffa viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.
2. Per i periodi di assenza temporanea del soggetto dalla sede operativa, considerate nel P.T.R.P. o di ricovero ospedaliero, comunicate tempestivamente al Ser.D. di competenza, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30%, secondo quanto previsto all'art. 19 del R.R. Puglia n.10/2017.

ART. 14

Monitoraggio e controllo

1. Le attività della struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell'accessibilità e del costo della quota socio-assistenziale applicata. A tale scopo l'Erogatore si impegna, a livello sperimentale, a sottoporre a verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza percepita dall'utente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e preventivamente formalizzati, nonché, la congruità delle prestazioni sanitarie erogate e lo stato di attuazione del P.T.R.P.
2. Al fine della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la ASL attiva controlli tramite il Dipartimento Dipendenze Patologiche. L'obiettivo è quello di garantire il buon andamento nella gestione del servizio e di tutela degli utenti.

ART. 15

Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Erogatore dal Committente, in forza del presente contratto, è quello stabilito dalla tariffa di cui alla D.G.R. Puglia n. 1293/2022 e ss.mm.ii., per il *setting* assistenziale dedicato alle dipendenze patologiche indicato in tabella:

SETTING ASSISTENZIALE	TARIFFA REGIONALE PRO UTENTE/PRO DIE	QUOTA A CARICO DEL S.S.R.	IMPORTO A CARICO DEL S.S.R.
STRUTTURA DOPPIA DIAGNOSI RESIDENZIALE EX ART.11 R.R. PUGLIA N.10/2017	€ 166,44	100%	€ 166,44

SETTING ASSISTENZIALE	TARIFFA REGIONALE PRO UTENTE/PRO DIE	QUOTA A CARICO DEL S.S.R.	IMPORTO A CARICO DEL S.S.R.
STRUTTURA DOPPIA DIAGNOSI SEMIRESIDENZIALE EX ART.11 R.R. PUGLIA N.10/2017	€ 101,23	100%	€ 101,23

2. I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente all'Erogatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della ASL. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Erogatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti in materia, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dai competenti organi nazionali o regionali, sono compresi nella tariffa riportata nel precedente punto 1. del presente articolo.

3. La quota sanitaria della relativa tariffa non può superare l'importo previsto dalla tariffa di riferimento regionale per le Strutture doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale. Per tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, qualora vi sia l'erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, la quota eccedente la tariffa di riferimento regionale è a totale carico dell'assistito.

ART. 16

Fatturazione e pagamenti

1. L'Erogatore si impegna a emettere e trasmettere la notulazione delle prestazioni rese al Committente nei formati e con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari cogenti in materia, in ragione delle classificazioni determinate della Regione Puglia e in ottemperanza con le disposizioni del Committente.

2. Il pagamento della quota di spettanza del Committente di cui al precedente articolo sarà effettuato dalla A.S.L. Bari ovvero dalle articolazioni/strutture delegate.

3. Il Committente potrà effettuare controlli al fine di verificare la congruità delle fatture emesse alle prestazioni rese, a mezzo dei soggetti che riterrà di individuare; il pagamento delle prestazioni erogate ed autorizzate dal Committente sarà effettuato sulla base delle fatture emesse a cadenza mensile dall'Erogatore.

4. La fatturazione dovrà essere effettuata sulla base delle giornate di degenza/presenza effettivamente erogate, e comunque non contestate, nei termini e nei modi previsti dal presente contratto, specificando anche le giornate di mantenimento dei posti letto per ricoveri ospedalieri e assenza temporanea. Unitamente a tale fatturazione l'Erogatore dovrà trasmettere, con modalità condivise, i flussi informativi richiesti dal Committente per il monitoraggio analitico contabile mensile, mediante compilazione e trasmissione puntuale di prospetti riepilogativi digitali, resi disponibili dal Committente, ove riportare i dati essenziali di servizio reso per ogni ospite.

5. Ciascuna fattura emessa dall'Erogatore dovrà contenere in aggiunta ai riferimenti obbligatori, i dati del presente contratto, e dovrà essere intestata e spedita alla ASL Bari con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari cogenti.

6. Il pagamento delle fatture emesse dall'Erogatore sarà effettuato dal Committente secondo la normativa vigente in materia.

7. Il Committente predispone i pagamenti previa acquisizione del DURC nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

8. L'Erogatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Erogatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Erogatore potrà sospendere l'erogazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente contratto a pena di risoluzione dello stesso.

ART. 17

Prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari, che devono essere incluse in un tabulato contabile separato, non sono remunerate dal S.S.R. della Regione Puglia e non rientrano per quelle per cui è prevista la compensazione in sede nazionale.

2. E' fatto divieto di occupare un posto oggetto del presente accordo contrattuale da parte di assistiti residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari.

ART. 18

Responsabile dell'esecuzione dell'accordo

Il Committente individua quale responsabile dell'esecuzione del presente Accordo il Direttore del Dipartimento di Dipendenze Patologiche *ad interim*.

ART. 19

Riservatezza

1. Il trattamento dei dati personali per finalità inerenti alla gestione della presente Convenzione, agli adempimenti di legge e a tutto quanto riconducibile a prescrizioni normative o regolamentari, sarà svolto nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali che sarà efficace nella durata dell'accordo, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Ai sensi e per gli effetti delle normative sopra citate, Il Committente e l'Erogatore, assumono il ruolo di Titolari autonomi del trattamento dei dati con i conseguenti adempimenti normativi in materia di protezione dei dati personali.
3. Le Parti, si danno reciprocamente atto che, nell'esecuzione della presente Convenzione, possono avere conoscenza di informazioni confidenziali delle altre Parti. Ciascuna di esse, non potrà comunicare a terzi né disporre in alcun modo di tali informazioni senza il preventivo consenso scritto della Parte a cui l'informazione appartiene.
4. L'Erogatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di sub-fornitori e dei loro dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti, ad eccezione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. Il Responsabile della protezione dei dati per il Committente - Azienda Sanitaria Locale di Bari - è l'Avv. Elisabetta Fortunato, Dirigente U.O.S. Privacy contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@asl.bari.it;
6. Il Responsabile della protezione dei dati per l'Erogatore è il legale rappresentante contattabile al seguente indirizzo PEC: amministrazione@pec.gruppophoenix.eu

ART. 20

Sospensione e risoluzione

1. Il Committente nel caso di violazioni di quanto prescritto dal presente contratto potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione da notificarsi senza preavviso all'Erogatore.
2. Nel caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento della Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale "Workshop Phoenix" il presente contratto si intende, rispettivamente, sospeso e risolto di diritto.

ART. 21

Allegati

Al presente contratto si allega l'elenco nominativo del personale della Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale "Workshop Phoenix", con l'indicazione della relativa professionalità, qualifica e mansioni, che è conforme ai requisiti organizzativi previsti dallo stesso R.R. n. 10/2017 e del numero dei posti letto oggetto del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e accreditamento rilasciato dalla Regione.

ART. 22

Danni, responsabilità civile

L'Erogatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, sia dipendenti o dei pazienti residenti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del presente contratto, ovvero in

dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 23**Dichiarazione di conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali**

1. L'Erogatore dà atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali disciplinanti la materia.
2. Il tetto invalicabile di remunerazione di cui all'art. 1 assume come riferimento la tariffa vigente al momento della sottoscrizione da parte dell'Erogatore del presente contratto. In caso di variazione tariffaria da parte della Regione Puglia, si deve procedere alla rimodulazione del piano e del volume delle prestazioni richieste all'Erogatore mediante sottoscrizione di altro contratto che sostituirà il presente a tutti gli effetti di legge a far data dalla sua sottoscrizione.
3. Le prestazioni non ricomprese nel piano annuale concordato, e conseguentemente non ricomprese nel tetto di spesa invalicabile, non comportano alcun obbligo di remunerazione per il Committente e saranno utilizzate soltanto ai fini statistico-epidemiologici.

ART. 24**Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale "Workshop Phoenix" e il Committente - ASL Bari - è competente il Tribunale di Bari.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm. ii, le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali avverrà solo per i fini istituzionali e nei limiti di Legge.

ART. 25**Clausola di salvaguardia**

Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale f.f. della Azienda ASL Bari Avv. Luigi Fruscio	Il Legale Rappresentante della Phoenix Soc. Coop. Sociale per azioni Rubino Carlotta
	Data

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (*Valore delle premesse e degli allegati- Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti nella Puglia*), 2 (*Norme regolatrici e disciplina applicabile*), 3 (*Destinatari dei servizi assistenziali erogati dalla Struttura doppia diagnosi residenziale e semiresidenziale*), 4 (*Finalità ed obiettivi*), 5 (*Durata ed opzioni*), 6 (*Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità*), 7 (*Obbligazioni specifiche per l'Erogatore*), 8 (*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*), 9 (*Obblighi in materia di Sanità elettronica, flussi informativi*), 10 (*Obblighi ed adempimenti della Azienda sanitaria locale*), 11 (*Modalità di accesso nella struttura, permanenza e dimissioni*), 12 (*Trasformazioni e trasferimenti*), 13 (*Mantenimento posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette*), 14 (*Monitoraggio e controllo*), 15 (*Corrispettivi*), 16 (*Fatturazione e pagamenti*), 17 (*Prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia*), 18 (*Responsabile dell'esecuzione*

dell'accordo), 19 (Riservatezza), 20 (Sospensione-risoluzione), 21 (Allegati), 22 (Danni, responsabilità civile), 23 (Dichiarazione di conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali), 24 (Foro competente), 25 (Clausola di Salvaguardia).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore
